

INDICE

	<i>pag.</i>
ABSTRACT	XI
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE E METODOLOGICHE	XV
CAPITOLO 1	
LE CARATTERISTICHE DELLE ZONE FRANCHE: UNO STUDIO COMPARATO DELLE DISCIPLINE DELLE ZONE FRANCHE URBANE E DOGANALI, MODELLI RICORRENTI IN EUROPA	
1. Le tipologie di tributi interessati nelle zone franche urbane e doganali: A) i tributi erariali, Irpef e addizionali, Ires e Irap. B) I tributi locali, Iuc (Imu, Tasi, Tari). C) I tributi “di confine”: dazi all’importazione, Iva, accise e diritti di monopolio	1
2. Il presupposto soggettivo delle zone franche: il soggetto che introduce la merce nella zona franca doganale	8
3. <i>Segue.</i> Le micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane	9
4. Il presupposto territoriale delle zone franche: l’ambito di applicazione delle norme e la “finzione giuridica” del territorio intercluso scelto quale zona franca doganale	11
5. <i>Segue.</i> I parametri socio-economici per individuare le zone franche urbane	13
6. Il presupposto oggettivo delle zone franche: lo svolgimento dell’attività d’impresa all’interno della zona franca urbana; le merci introdotte nella zona franca doganale	16

CAPITOLO 2

LA COMPATIBILITÀ DELLE ZONE FRANCHE CON IL PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA: LE DIVERSE INTERPRETAZIONI DOTTRINALI SULL'ART. 53 COST. UTILI AD INDIVIDUARE UNA NATURA AGEVOLATIVA O UN REGIME ORDINARIO DIFFERENZIATO

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | La funzione solidaristica e quella garantista nell'art. 53 Cost. rispetto alle diverse finalità delle zone franche | 19 |
| 2. | La capacità contributiva quale "criterio di riparto" e la natura agevolativa/derogatoria delle zone franche urbane. La finalità extrafiscale funzionale al superamento del disagio socio-economico | 23 |
| 3. | La compatibilità costituzionale della disciplina delle zone franche urbane e il "ragionevole riparto tra i consociati". La legittima discriminazione soggettiva nel rispetto della eguaglianza tributaria ragionevole e proporzionale | 30 |
| 4. | Un parallelismo tra il regime fiscale delle zone franche urbane e la natura del tributo ambientale e di scopo | 32 |
| 5. | La capacità contributiva quale "forza economica": un'ipotesi di qualificazione delle zone franche urbane al pari di un "regime ordinario differenziato", non derogatorio. Il riconoscimento dei "costi impliciti" e il principio di "sussidiarietà orizzontale" | 35 |
| 6. | Dalla opportunità di conseguire un "doppio dividendo" al rischio di realizzare una "doppia perdita" | 41 |
| 7. | <i>De iure condendo</i> , le "zone franche verdi": una proposta normativa finalizzata a contrastare il fenomeno dello spopolamento | 44 |
| 8. | Il regime tributario delle zone franche doganali e la (non) "immissione al consumo" quale indice di forza economica finalizzato ad incentivare gli scambi internazionali attraverso una "finzione giuridica" | 49 |
| 9. | Il principio della territorialità quale criterio di collegamento tra presupposto e territorio: la zona franca doganale e urbana quale luogo di realizzazione del presupposto. I soggetti non residenti | 52 |

CAPITOLO 3

L'ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE TRA IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE E IL FEDERALISMO FISCALE: QUESTIONI DI POTESTÀ ISTITUTIVA ED ESEMPI DI ATTUAZIONE

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Il rapporto tra l'art. 23 Cost. e le discipline delle zone franche | 58 |
|----|--|----|

	<i>pag.</i>
2. La riserva di legge relativa e il processo di “comunitarizzazione” rispetto ai diversi livelli normativi delle zone franche: le “limitazioni di sovranità” e il riparto delle competenze per materia tra Unione europea e Stati membri nelle zone franche doganali	58
3. <i>Segue.</i> Le zone franche urbane e la piena applicazione del principio della riserva di legge in ragione della disciplina esclusivamente nazionale. Gli atti della Commissione europea funzionali al controllo comunitario sugli aiuti di Stato non vengono limitati dall’art. 23 Cost.	60
4. <i>Segue.</i> La definizione di impresa a livello europeo e nazionale nella disciplina delle zone franche urbane. La delimitazione del territorio per opera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) e delle Regioni	62
5. L’art. 23 Cost. e il consenso all’imposizione: riflessi sulle zone franche doganali quali “regimi tributari”	66
6. <i>Segue.</i> Dal consenso all’imposizione al consenso alle agevolazioni nelle zone franche urbane	68
7. L’istituzione e l’attuazione delle zone franche rispetto alle differenti forme di autonomie dello Stato, delle Regioni e degli enti locali	69
8. <i>Segue.</i> La facoltà degli Stati membri di istituire le zone franche doganali applicando la disciplina europea e, se compatibile, quella nazionale. Il ruolo delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni a Statuto Speciale in ragione del riparto costituzionale delle competenze e del federalismo asimmetrico	70
9. Le Regioni a Statuto Ordinario e le Regioni a Statuto Speciale tra la funzione ausiliaria di attuazione delle zone franche urbane e i margini istitutivi. Forme di fiscalità di sviluppo	75
10. La “vocazione” territoriale dei Comuni e il ruolo limitato nell’istituzione delle zone franche in ragione delle prerogative costituzionali	85
11. Le zone franche doganali istituite in Italia: dai punti franchi di Trieste e Venezia alle “incompiute” di Cagliari, di Goia Tauro, di Taranto e della Valle d’Aosta. Livigno e Campione d’Italia quali “zone extraterritoriali”	87
12. Le zone franche urbane attuate in Italia, con ampia diffusione sebbene con modalità “rinunciatarie”: quelle de L’Aquila, delle “Regioni dell’obiettivo convergenza e Provincia di Carbonia Iglesias”, dell’Emilia, della Lombardia, del “sisma centro Italia” attuate all’interno degli aiuti <i>de minimis</i> ; le zone franche urbane per le aree alluvionate della Sardegna; la zona franca urbana di Genova per il crollo del ponte Morandi	94

	<i>pag.</i>
13. Ulteriori forme di zone franche istituite dal legislatore italiano: le zone economiche speciali (ZES) tra peculiarità e tratti comuni alle altre tipologie di zona franca (rinvio)	100
14. <i>Segue.</i> Le zone logistiche semplificate (ZLS), le zone economiche ambientali (ZEA) e le zone franche montane (ZFM)	103

CAPITOLO 4

LA COMPATIBILITÀ DELLE ZONE FRANCHE CON L'ORDINAMENTO EUROPEO TRA LIMITI E OPPORTUNITÀ

1. Le zone franche urbane selettive territorialmente e materialmente: la deroga ammessa quale aiuto proporzionale e di carattere sociale	107
2. Le zone franche urbane e l'Ordinamento europeo: il ruolo della fiscalità territoriale per la coesione sociale in Europa e il principio di proporzionalità	111
3. Le zone franche urbane nel percorso dell'integrazione fiscale positiva e il ruolo della <i>soft law</i>	114
4. Il modello armonizzato delle zone franche doganali, quale "regime speciale" previsto dal Codice doganale dell'Unione, coerente con il principio europeo della libera concorrenza e della circolazione delle merci. I rischi di riciclaggio ed evasione nei porti franchi	119
5. Le esperienze europee: in particolare, le " <i>zones franches urbaines</i> " francesi e le " <i>zonas francas aduaneras</i> " spagnole	122
6. Lo studio comparato delle esperienze europee: dalle zone franche urbane francesi "pluri-generazionali" iscrivibili all'interno di una politica urbana europea a quelle italiane "snaturate" e attuate in ragione degli aiuti <i>de minimis</i>	129
7. La necessità di elaborare dei modelli di zona franca omogenei a livello europeo e nazionale	138
8. Una ricostruzione sistemica delle zone franche urbane all'interno della politica urbana europea tra "esternalità positive" e incentivi alle imprese	143
9. <i>Segue.</i> Le zone franche urbane quale nuova ipotesi di misura sistemica e non (da autorizzare) in deroga	152

	<i>pag.</i>
CAPITOLO 5	
LE ZONE FRANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE: I VINCOLI INTERNAZIONALI ALLA POTESTÀ DEGLI STATI	
1. Variegata esperienze internazionali, assenza di un modello e ricerca di vincoli internazionali per la regolamentazione delle zone franche	161
2. La consuetudine internazionale e l'istituzione delle zone franche quale attività vincolata di natura tributaria	167
3. Il principio di non discriminazione in ambito internazionale e le zone franche	169
4. I Trattati internazionali, il modello OCSE e la <i>soft law</i> quali possibili fonti per la regolamentazione delle zone franche. In particolare, i modelli di convenzione <i>GATT</i> e <i>WTO</i>	171
5. In assenza di una specifica Convenzione internazionale in tema di zone franche i possibili effetti di una "doppia non imposizione" e della clausola " <i>tax sparing</i> "	175
6. Il principio della " <i>harmful tax competition prohibition</i> " e i possibili effetti sulle zone franche. In particolare, il ruolo dell'OCSE con riferimento alle merci contraffatte e alla disciplina delle sovvenzioni contenuta nell' <i>Agreement on Subsidies and Countervailing Measures</i>	178
7. Dai vincoli territoriali al principio della capacità contributiva in una prospettiva internazionale sui diritti dell'uomo: effetti sulla disciplina delle zone franche	184
CONCLUSIONI	189
INDICE DEGLI AUTORI	193
INDICE ANALITICO	199